

COMUNE DI MOGLIANO VENETO
(Provincia di Treviso)

Prot. n.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E “MOGLIANO RUGBY 1969 S.S.D.R.L.” PER L’USO E LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE “M. QUAGGIA” E DEL CAMPO DA ALLENAMENTO DI VIA CA’ MARCHESI.

Tra

il Comune di Mogliano Veneto, Piazza Caduti 8 (C.F. 00565860269), qui rappresentato dal Dirigente dott. Roberto Comis, domiciliato presso la Casa Comunale, il quale dichiara d’intervenire nel presente atto in forza di quanto stabilito dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

e

Piccin Maurizio, nato a Venezia il 22/05/1948 e residente in Mogliano Veneto (TV), Via Trevisanato n. 10/A-2, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente della “Mogliano Rugby 1969 S.s.d.r.l.” (nel seguito “Concessionario” per brevità), con sede in Mogliano Veneto, Via Colelli n. 2, e quindi in nome, per conto e nell’interesse della stessa (C.F. e P.I. 04953000264).

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

L’Amministrazione Comunale concede in uso e gestione alla “Mogliano Rugby 1969 S.s.d.r.l.” lo stadio comunale “M. Quaggia” e il campo di allenamento di via Ca’ Marchesi, censito al Catasto Terreni:

- a. Stadio “Maurizio Quaggia” (via Colelli n. 2) - fg. 32 – mapp. 1150 - 142 - 585 – 586;
- b. campo di allenamento in erba sintetica (via Ca’ Marchesi) – fg. 43 - mapp. 1416 (porzione) – 1410 (porzione) – 1607 (porzione) – 1608 (porzione);

Art. 2 – Durata

La presente convenzione avrà scadenza il 31/12/2022.

Art. 3 – Modalità d’uso

Il diritto all'uso della struttura da parte del Concessionario è garantito durante tutti i giorni della settimana, mattino, pomeriggio e sera, per lo svolgimento degli allenamenti e dei campionati federali a cui partecipano le squadre della Società sportiva, compatibilmente con l'uso da parte delle scuole del territorio moglianese.

L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso dell'impianto, per iniziative proprie, sentito il Concessionario e nel rispetto delle attività da questo già programmate, per numero cinque (5) giornate all'anno.

Art. 4 – Orari d'uso

Il Concessionario potrà utilizzare gli impianti sportivi con orario pieno e libero fatti salvi gli usi concordati con le scuole o con l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – Oneri a carico dell'Amministrazione comunale

Al Comune compete l'esecuzione dei controlli in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione.

L'Amministrazione Comunale si impegna, per la durata della presente convenzione, a farsi carico degli interventi che comportino il completo rifacimento della componente edilizia e/o degli impianti tecnologici,

Art. 6 – Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario si impegna a garantire a proprie spese la custodia, la guardiania, la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi in parola nel loro complesso e di tutte le strutture e attrezzature sportive in essi presenti.

Art. 7 – Utenze

Le utenze serventi gli impianti sportivi sono a totale carico del Concessionario che rimarrà intestatario dei relativi contratti di fornitura.

Art. 8 – Controlli e penalità

Il Comune di Mogliano Veneto si riserva la possibilità di verificare, in ogni tempo e senza preavviso, attraverso personale degli uffici competenti, la corretta esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria, della cura e pulizia degli spazi. Laddove necessario, comunicherà per iscritto al Concessionario l'assolvimento degli adempimenti dovuti, che dovranno essere eseguiti nei tempi concordemente stabiliti.

Il Concessionario, ove non attenda o non rispetti in tutto o in parte gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti e dalla presente Convenzione, oltre ad incorrere nella possibilità di risoluzione, è tenuto al pagamento di una penalità nella seguente misura:

€ 200,00 (duecento/00) per ritardi o irregolarità nell'espletamento di ogni servizio previsto nella presente.

L'applicazione delle penalità sarà disposta con provvedimento del Dirigente competente, previa notifica della contestazione dell'inadempienza e trascorso il termine di dieci (10) giorni per le eventuali controdeduzioni da parte del Concessionario.

In caso di ripetute inadempienze, il Comune si sostituirà al Concessionario addebitando allo stesso le relative spese.

Art. 9 - Migliorie

Il Concessionario potrà proporsi ed impegnarsi alla realizzazione, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, di opere di miglioria dei fabbricati e/o delle attrezzature concesse. Gli interventi dovranno essere debitamente sottoposti al parere dei competenti organi tecnici del Comune di Mogliano Veneto e specificatamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. La progettazione esecutiva delle opere, la direzione lavori ed il collaudo saranno effettuati da tecnico abilitato con ogni onere a carico del Concessionario.

Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche terzi, nel periodo degli interventi. A tale scopo lo stesso Concessionario contrarrà regolare polizza assicurativa.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, ove ritenuto opportuno, di partecipare alle spese di realizzazione delle opere autorizzate.

Art. 10 – Responsabilità

Il Concessionario è, in ogni momento, l'unico e solo responsabile della parte dell'impianto sportivo concessa in uso e gestione e del suo funzionamento, dei rapporti con gli utenti e con terzi.

Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone o cose a seguito dell'uso dell'impianto.

Eventuali responsabilità derivanti da danni arrecati alla struttura e/o a terzi verranno imputate al Concessionario.

In relazione a quanto sopra enunciato, il Concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della gestione nonché da qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone o cose a seguito dell'uso dell'impianto.

In relazione a quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario in particolare:

- risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da esso ammesse, sia che si tratti di atleti o di altri terzi;
- esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per danni eventualmente provocati a persone o cose;
- esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi;

Ai fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi, il Concessionario con effetto dalla data di decorrenza della Convenzione si obbliga a stipulare con primario assicuratore e, a mantenere in vigore per tutta la durata dell'assegnazione, un'adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi dove sia apposta la clausola che il Comune è considerato terzo.

L'Amministrazione Comunale è tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Concessionario.

Art. 11 - Divieto di subconcessione

Il Concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte (con eventuale esclusione della gestione del servizio previsto al successivo art. 12), la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Ogni caso di eventuale variazione della ragione sociale del Concessionario dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune e sottoposta ad assenso preventivo del medesimo.

Art. 12 - Bar ed Esercizi Pubblici

Il Concessionario potrà gestire direttamente eventuali servizi, a titolo esemplificativo bar e ristoro, o affidarlo a terzi, in occasione di manifestazioni dallo stesso organizzate nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi, il Concessionario dovrà darne sollecita comunicazione all'Amministrazione Comunale per la preventiva e necessaria autorizzazione.

Art. 13 – Risoluzione

Sono considerati motivi di risoluzione della presente convenzione:

- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce e locali di ristoro;

- scioglimento dell'Associazione sportiva, Concessionaria;
- destinazione dell'immobile o di parti di esso ad usi diversi da quelli previsti dalla presente convenzione;
- gravi o ripetuti inadempimenti alle disposizioni pattuite nella convenzione di concessione;
- grave danno all'immagine del Comune.

Art. 14 – Recesso

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso scritto, da inoltrare a mezzo raccomandata a.r., di centottanta (180) giorni.

La restituzione dell'impianto avviene senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale per le migliorie eseguite dal Concessionario.

L'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà prevista dall'art. 11, comma 4, L. 241/1990 di recedere dalla convenzione, in tutto o in parte, per motivi di interesse pubblico, salvo indennizzo per pregiudizi provocati al Concessionario.

In tale evenienza il preavviso di recesso, da inoltrare tramite raccomandata a.r., sarà ugualmente di centottanta (180) giorni, salvo motivate disposizioni d'urgenza.

Art. 15 - Presa in consegna dell'impianto

La presa in consegna, da parte del Concessionario, dell'impianto affidato in uso e gestione avviene alla stipula della presente Convenzione, con relativo verbale dello stato di fatto sottoscritto dalle parti.

Alla scadenza della presente convenzione il bene rientra a pieno titolo nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, salvo indennizzo per le migliorie apportate all'impianto concesso.

Art. 16 - Risoluzione delle controversie

Competente per le controversie relative ai corrispettivi derivanti dalla presente convenzione, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, è il Foro di Treviso.

Per le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione la competenza è riservata alla giurisdizione del TAR Veneto.

Art. 17 – Relazione annuale

Al termine di ogni anno solare il Concessionario presenterà, entro la data del 31 gennaio all'Amministrazione Comunale, una particolareggiata relazione riguardante tutte le attività svolte nella struttura sportiva affidata e i movimenti economici ad essa connessi.

Art. 18 - Disposizioni finali

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente Convenzione, si applica quanto disposto:

- dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);
- dal codice civile, per quanto riguarda i profili contrattuali.

Le parti convengono che la presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, sarà registrata solo in caso d'uso a spese del richiedente.

Le spese inerenti la stipula della presente convenzione sono a totale carico del Concessionario.

La presente convenzione viene letta dalle parti e dichiarata conforme alla loro volontà.

Mogliano Veneto,

p. il Comune di Mogliano Veneto
Dirigente III Settore
Dott. Roberto Comis

p. "Mogliano Rugby 1969 S.s.d.r.l."
Il Presidente
Maurizio Piccin
